PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

N. DI REG. _____/2026 APROFOD

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON ONERE DI ALLESTIMENTO A CARICO DELL'ACQUIRENTE

DEL LOTTO FORESTALE "MASI e VAL DEL REDOS "

NELLA FORESTA DEMANIALE DI VALSORDA

Tra le parti:

1. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in 38122 Trento, piazza Dante 15, indirizzo pec: agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it, codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224, rappresentata da:
   dott. [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], che interviene ed agisce nella sua qualità di Sostituto Dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m.i., dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 752 del 28 aprile 2023 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 459 del 12 aprile 2024;
   di seguito denominata Amministrazione concedente;
2. codice fiscale e partita I.V.A. , con sede in ----, Via , pec: , rappresentata dal sig. , nato a ( ) , che interviene ed agisce nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ----------;
   di seguito denominata Acquirente;

premesso che:

- Con provvedimento n. -- di data --, l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

- -

autorizzato la vendita di lotti di legname mediante procedura ad evidenza pubblica tramite il portale del legno trentino (www.legnotrentino.it) della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

La vendita era fissata per il giorno _____.

All'esito della vendita del ____, la ____ risulta acquirente del lotto posto in vendita, per l'importo complessivo di _____ IVA compresa, come di seguito specificato.

- la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Art. 1 – Oggetto

1. L'agenzia provinciale delle foreste demaniali vende alla società _____ codice fiscale ____ e partita i.v.a. _____, con sede in _____, in persona del suo legale rappresentante, che accetta di acquistare mediante la formula "vendita in piedi", il lotto di legname denominato "Masi e Val de Redos".

2. L'oggetto del presente contratto riguarda i tronchi classificabili come legname aventi un diametro pari o superiore ai **18 cm** e il "materiale legnoso ad uso energetico" (cosiddetto materiale legnoso destinato alla produzione di biomassa e cippato, nonché i tronchi aventi diametro inferiore i 18 cm). Si specifica che il legname che presenta **fessurazioni** da bostrico viene classificato legname a tutti gli effetti ("legname di classe D" secondo il manuale IVALSA-CNR) in quanto il difetto viene ritenuto assimilabile a quelli già previsti e accettati nella categoria. Non rientra pertanto nel "materiale a uso energetico".

Nei Progetti di taglio il volume di legname è stimato in 1.140 metri cubi netti presunti, che vengono aggiudicati al prezzo di ___ euro (/euro al metro cubo), oltre IVA.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

Il prezzo della vendita si intende offerto dall'acquirente in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, valutate le condizioni dei luoghi e le necessarie operazioni forestali per adempiere agli obblighi del presente contratto.

3. Il materiale appartenente alla classe qualitativa "materiale legnoso ad uso energetico" dovrà essere esboscato in quantità minima pari al 30% della massa stimata dal Progetto di taglio, dovrà essere accatastato separatamente, quantificato secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri particolare e l'acquirente corrisponderà all'Agenzia un prezzo fisso di 5,00 €/t (cinque/00 euro alla tonnellata).

4. L'importo complessivo del contratto è stimato di € _____ IVA compresa.

Art. 2 – Condizioni generali

1. Non si procederà all'aggiudicazione nei confronti di coloro che risultino inadempienti rispetto al regolare saldo delle fatture emesse da questa Agenzia, procedendo ad aggiudicare al successivo miglior offerente che non risulti inadempiente nei confronti della stessa Agenzia.

2. Il quantitativo di legname netto ritraibile dal lotto di legname è stimato nel Progetto di taglio, presentando l'offerta l'impresa accetta il lotto con qualsiasi resa finale. Il legname si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico dell'Agenzia, che declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche o altri corpi estranei nel legname.

3. I lavori oggetto del presente contratto devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Progetto di taglio e le condizioni contenute nell'allegato Capitolato d'oneri Generale e Particolare nonché negli eventuali specifici documenti della sicurezza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; l'aggiudicatario dovrà trasmettere la suddetta documentazione alle imprese da esso incaricate per l'espletamento dei lavori.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

4. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del codice civile, ed in caso di contrasto tra il contratto ed i capitolati d'oneri generale e particolare, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

5. La stipulazione del contratto da parte dell'acquirente equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché delle norme che regolano la presente vendita e la successiva utilizzazione forestale.

6. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione.

7. Il volume di legname, del presente contratto, sarà misurato principalmente per mezzo di fotomisurazione ed in via residuale con cavalletto dendrometrico o altro metodo previsto dal Capitolato d'oneri particolare.

8. La viabilità forestale non soggiace alla normativa del codice della strada, l'Agenzia ai sensi dell'art. 35 del D.p.p. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, non risponde di sinistri verificatesi lungo la stessa.

9. La viabilità forestale interessata dal presente contratto (sia la viabilità interna al lotto sia la viabilità di collegamento con quella ordinaria) è stata visionata dall'acquirente prima della presentazione dell'offerta, in relazione alla transitabilità dei mezzi; l'acquirente dovrà coordinarsi con eventuali altri utilizzatori della viabilità di collegamento, informando l'Agenzia sulle modalità di regolamentazione adottate. Altresì potrebbe risultare necessario medesimo coordinamento per le attività svolte in piazzale.

10. Dal momento della consegna del lotto fino al suo collaudo tecnico, la **manutenzione ordinaria** della viabilità interna al lotto rimane in carico all'acquirente; le valutazioni contingenti inerenti le condizioni della viabilità rimangono in capo all'utilizzatore della

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

stessa.

Eventuali dissesti, non derivanti dai lavori di utilizzazione, ma verificatesi in seguito a eventi meteorologici particolarmente intensi devono essere comunicati al Settore Tecnico e gestionale di Cavalese. Lo stesso, tramite il personale forestale, può imporre la sospensione del transito in seguito ad eventi meteorologici che potrebbero danneggiare la viabilità.

Art. 3 – Modalità e tempo di esecuzione dei lavori

1. Divenuta efficace l'**aggiudicazione**, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la **stipulazione del contratto** di vendita deve avere luogo entro 30 giorni dalla trasmissione dello stesso all'aggiudicatario.

Entro i successivi 15 giorni dalla stipula del contratto l'acquirente inoltra tramite posta elettronica certificata la **domanda di consegna** del lotto all'Agenzia. La domanda deve contenere il nominativo delle imprese da esso incaricate per l'espletamento delle singole lavorazioni oggetto del presente contratto, e del Responsabile dell'utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 e 61 della L.P. 11/2007. L'eventuale variazione in corso d'opera dell'impresa boschiva o del nominativo del Responsabile dell'utilizzazione dovrà essere comunicata all'Agenzia con 5 giorni di preavviso.

2. Entro 15 giorni dalla domanda di consegna, previa costituzione delle garanzie e trasmissione della polizza assicurativa, l'Agenzia provvederà alla **consegna del lotto**, secondo le modalità descritte nel Capitolato d'oneri Generale (art. 16) predisponendo apposito verbale di consegna, sotto firmato dai convenuti.

All'acquirente, qualora non intervenuto, verrà trasmesso il verbale di consegna che si intende accettato.

3. Le utilizzazioni forestali intese come: apprestamenti di cantiere, il taglio, allestimento,

esbosco e trasporto a piazzale del materiale legnoso, devono iniziare dopo la consegna del lotto.

Le utilizzazioni forestali dovranno **terminare entro 120 giorni naturali e consecutivi** dalla data della consegna.

4. A garanzia del regolare adempimento delle condizioni contrattuali, l'Agenzia richiede l'accatastamento a piazzale di **almeno il 25%** del volume oggetto di vendita entro la metà del periodo fissato per terminare i lavori.

5. L'agenzia si riserva la possibilità di **sospendere le lavorazioni** oggetto del presente contratto, per un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, allo scopo di preservare la funzionalità idrogeologica e l'integrità dei suoli forestali, o per la realizzazione di lavori indifferibili che per loro natura originerebbero interferenze e rischi non gestibili. La sospensione comporta l'interruzione del conteggio dei giorni utili per portare a termine il contratto e la riformulazione di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Per eventi straordinari e imprevedibili, per particolari condizioni meteorologiche o per limitazioni imposte da condizioni turistiche locali, la sospensione dei lavori potrà essere proposta dall'acquirente o imposta direttamente dall'Agenzia. La sospensione comporta l'interruzione del conteggio dei giorni utili per portare a termine il contratto e la riformulazione di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. Allo scadere del termine, l'eventuale **richiesta di proroga**, presentata dall'acquirente, sarà valutata dall'Agenzia che si riserva la possibilità di concederla o meno. Dalla data della scadenza e fino all'eventuale concessione della proroga i lavori sono sospesi.

Art. 4 – Garanzia e assicurazione

1. L'acquirente costituisce una garanzia definitiva pari al 5% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [_____ €, con IVA - / _____/__ euro], da versare a sua scelta

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

sotto forma di cauzione o fideiussione entro la data di richiesta di consegna, allegando gli estremi del pagamento alla stessa. La garanzia è prestata per il regolare adempimento delle obbligazioni del contratto, del Progetto di taglio e dai Capitolati, nonché a copertura del valore del legname prodotto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. La regolarità della garanzia dovrà essere garantita per tutta la validità del contratto e cessa di avere effetto solo alla data dell'esito positivo di collaudo del contratto.

3. La società acquirente e le ditte da essa incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione del legname, inoltrano all'Agenzia le apposite polizze assicurative per l'attività svolta in cui venga esplicitamente indicato che l'Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze devono coprire i danni subiti dall'Agenzia a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni derivanti da questo contratto. La polizza deve inoltre assicurare l'Agenzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. L'acquirente viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale o delle altre ditte adoperate per l'espletamento delle lavorazioni; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 5 – Fatturazioni, pagamenti e asporto del legname

1. La fatturazione nei confronti dell'acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto risultante dai verbali di misurazione. L'acquirente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 gg dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che saranno trasmessi contestualmente all'emissione delle fatture stesse. Tali pagamenti seguono le procedure previste dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

2. L'asporto del legname dai piazzali di accatastamento potrà avvenire successivamente al pagamento della relativa fattura, e previo assenso da parte della Stazione forestale competente verificata la regolarità dei pagamenti.

3. La fase di **asportazione del materiale** legnoso ad uso energetico e del legname accatastato in piazzale o nei diversi depositi temporanei deve concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data della relativa fattura.

Il mancato asporto entro i termini previsti, implica il pagamento di un corrispettivo giornaliero in denaro il cui importo, per l'utilizzo delle superfici demaniali, sarà così computato:

- da 1 a 30 giorni di ritardo: 15,00 €/giorno (quindici/00).
- da 31 a 60 giorni di ritardo: 25,00 €/giorno (venticinque/00).
- oltre i 60 giorni: 25,00 €/giorno (venticinque/00). Tuttavia in presenza di superfici demaniali occupate maggiori di 500 m² il corrispettivo sarà incrementato di 25,00 €/giorno per ogni ulteriore superficie occupata di 500 m².

Dal termine dei giorni concessi per l'asporto, l'Agenzia si riserva inoltre il diritto di rimuovere d'ufficio il materiale che costituisse intralcio alle proprie attività, di collocarlo presso aree nella disponibilità dell'acquirente stesso o dell'Agenzia, e di imputare all'acquirente le spese di spostamento, qualora questo non provveda immediatamente, entro 5 giorni dalla comunicazione di sgombero. Le spese sostenute dall'Agenzia, nel caso di spostamenti di materiale eseguiti con proprie maestranze e mezzi, saranno calcolate sulla base del vigente prezzario provinciale o sul costo degli eventuali noli utilizzati. Spostamenti di materiale tra diverse superfici dell'Agenzia non interrompono il conteggio dei giorni di ritardo.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

4. Qualora l'acquirente ometta di pagare gli importi comunicati con le rispettive fatture entro il termine di 30 giorni, l'Agenzia si riserva di procedere con la parziale escussione della garanzia.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto

1. Il responsabile unico del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'acquirente.

Art. 7 – Controlli sull'esecuzione del Contratto

1. L'Agenzia ha diritto di verificare in ogni momento il rispetto dei termini contrattuali; a tal fine, l'acquirente si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. L'Agenzia evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e dei capitolati in forma scritta e l'acquirente è chiamato a risponderne, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

3. L'Agenzia, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

4. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 8 – Penali

1. L'acquirente è responsabile per l'inosservanza dei contenuti del contratto, le cui penali sono disciplinate all'art. 25 del capitolato d'oneri generale.

2. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'acquirente ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. L'importo relativo alle penali, qualora non debitamente saldate verranno trattenute dalla garanzia, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Agenzia può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. Nel caso in cui le imprese incaricate dall'acquirente arrecassero un danno, dovranno darne immediata notizia all'Agenzia che, valutata la gravità dell'accaduto, concorderà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Qualora l'Agenzia rinvenga un danno e dalla circostanza dei fatti risulti la volontà del responsabile di nascondere o omettere l'accaduto l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

Art. 9 – Collaudo

1. Il collaudo tecnico del lotto sarà eseguito come da disposizioni contenute nell'art. 26 del capitolato d'oneri generale.

2. Il R.U.P. esegue il collaudo del contratto subordinandolo all'esito del collaudo tecnico ed alle necessarie verifiche amministrative e contabili.

Art. 10 – Controversie

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Tecnico e Gestionale di Cavalese, ed in seconda istanza al Dirigente dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali il cui giudizio sarà inappellabile.

2. È escluso l'arbitrato, pertanto il foro competente in via esclusiva è il Foro di Trento, anche nel caso di controversie di natura tecnico -forestale che non hanno trovato risoluzione ai sensi del comma 1.

Art. 11 – Recesso dal Contratto

1. L'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo l'obbligo, a carico dell'Agenzia di versare il dovuto per il legname già esboscato ed il rimborso delle eventuali spese sostenute dalla ditta affidataria per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Nel caso la Ditta comunichi la volontà di recedere dal contratto, l'Agenzia potrà valutare la determinazione di un adeguato rimborso forfettario, pari al 10% dell'importo stimato di contratto, per gli eventuali danni economici subiti conseguenti alla rinuncia.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

Art. 12 – Risoluzione del Contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Agenzia si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento.

Rappresentano ulteriori casi di grave inadempimento:

- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati nel presente contratto;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo "Modalità e tempo di esecuzione dei lavori" e "Fatturazioni, pagamenti e asporto del legname".

Art. 13 – Disponibilità del fondo

1. La presente vendita ha per oggetto una cosa futura ai sensi dell'art. 1472 cc, l'acquirente durante le operazioni di taglio ed esbosco delle piante interviene con propri mezzi ed il proprio personale; in via accessoria, il medesimo acquirente acquisisce la disponibilità del fondo come delineato ed individuato dal Progetto di taglio per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni; in detto periodo, pertanto, la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro sono a suo carico. Relativamente alla viabilità si specifica che è compresa nella zona in disponibilità dell'acquirente la sola viabilità interna al lotto.

2. A carico dell'Agenzia rimane l'obbligo di segnalare eventuali elementi di pericolo.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

Art. 14 – Condizioni ambientali

1. L'Agenzia possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. L'acquirente si impegna pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera e sopratutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La politica di ambiente e sicurezza dell'Agenzia è visionabile al seguente link: www.forestedemaniali.provincia.tn.it/agenzia/certificazioni.

3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. L'acquirente si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile adottando tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.)

4. Durante le attività di cantiere si dovranno adottare accorgimenti specifici per evitare lo sversamento accidentale di olii e carburanti.

5. In caso si verifichi una emergenza ambientale dovrà essere avvisato immediatamente il Direttore esecutivo del contratto.

6. Corretta gestione dei rifiuti provenienti sia dall'ordinaria attività che da situazioni di emergenza o anomale.

Art. 15 – Tutela dei lavoratori e sicurezza sul lavoro

1. L'acquirente dichiara di osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e

assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L'acquirente si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. L'acquirente s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. Il cantiere boschivo ricade nell'ambito del Titolo I del D.lgs 81/08 e ss.mm. e la gestione della sicurezza ed il suo coordinamento tra i soggetti coinvolti è a carico dell'acquirente, pertanto quest'ultimo solleva l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 16 – Spese e registrazioni

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della ditta.

2. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – Trattamento dati personali

1. Il Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'acquirente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Agenzia, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'acquirente, deve avvenire esclusivamente in ragione del contratto.

Art. 18 – Obblighi in materia di legalità

1. L'acquirente, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'acquirente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'acquirente dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'acquirente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'acquirente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Letto, accettato e sottoscritto.

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--
firmato digitalmente

Trento,

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -

- -
firmato digitalmente

L'ACQUIRENTE
--
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- -